

**Ordinanza  
sulla tassa di sorveglianza e sugli emolumenti  
dell'Autorità di controllo per la lotta  
contro il riciclaggio di denaro**

del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 22 della legge federale del 10 ottobre 1997<sup>1</sup> relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario (legge sul riciclaggio di denaro),

*ordina:*

**Capitolo 1: Tassa di sorveglianza**

**Sezione 1: Disposizioni generali**

**Art. 1** Principio

<sup>1</sup> L'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro (Autorità di controllo) riscuote una tassa di sorveglianza annuale:

- a. dagli organismi di autodisciplina riconosciuti;
- b. dagli intermediari finanziari che le sono direttamente sottoposti.

<sup>2</sup> La tassa di sorveglianza è composta da una tassa di base e da una tassa aggiuntiva.

<sup>3</sup> La tassa è riscossa sulla base dei costi seguenti:

- a. i costi generati dalla sorveglianza degli organismi di autodisciplina riconosciuti che non possono essere attribuiti a nessun organismo di autodisciplina in particolare;
- b. i costi generati dalla sorveglianza degli intermediari finanziari direttamente sottoposti all'Autorità di controllo che non possono essere attribuiti a nessun intermediario finanziario in particolare;
- c. i costi di funzionamento generale di cui all'articolo 4.

**Art. 2** Base di calcolo

Base di calcolo della tassa di sorveglianza è la fatturazione dei costi e delle prestazioni, presentata nella documentazione complementare del conto di Stato dell'anno di calcolo.

<sup>1</sup> RS 955.0

**Art. 3** Inizio e fine dell'assoggettamento

<sup>1</sup> La tassa di sorveglianza è dovuta annualmente a partire dalla concessione del riconoscimento o dell'autorizzazione. Se il riconoscimento o l'autorizzazione sono concessi nel corso dell'anno di tassazione, per quell'anno la tassa è calcolata pro rata temporis.

<sup>2</sup> Se il riconoscimento quale organismo di autodisciplina o l'autorizzazione a esercitare quale intermediario finanziario direttamente sottoposto all'Autorità di controllo terminano nel corso dell'anno di tassazione, per quell'anno la tassa è calcolata pro rata temporis.

**Art. 4** Costi di funzionamento generale

I costi di funzionamento generale comprendono tutte le spese assunte dall'Autorità di controllo nel quadro delle sue attività durante l'anno di calcolo che possono essere imputate congiuntamente al gruppo degli organismi di autodisciplina e a quello degli intermediari finanziari direttamente sottoposti all'Autorità di controllo e che non sono coperti dagli emolumenti previsti nel capitolo 2; tali costi comprendono in particolare le spese assunte per la sorveglianza del mercato, la preparazione della legislazione e la collaborazione internazionale.

**Art. 5** Ripartizione dei costi di funzionamento generale

<sup>1</sup> I costi di funzionamento generale sono ripartiti nel modo seguente:

- a. il 25 per cento è attribuito al gruppo degli intermediari finanziari direttamente sottoposti all'Autorità di controllo;
- b. il 75 per cento è ripartito tra il gruppo degli organismi di autodisciplina e quello degli intermediari finanziari direttamente sottoposti all'Autorità di controllo proporzionalmente alla quota rappresentata dagli organismi di autodisciplina presso l'Autorità di controllo.

<sup>2</sup> Il numero di organismi di autodisciplina è determinato il 31 dicembre dell'anno di calcolo.

**Sezione 2: Organismi di autodisciplina**

**Art. 6** Principio

I costi attribuiti agli organismi di autodisciplina comprendono:

- a. la parte dei costi di funzionamento generale secondo l'articolo 5; e
- b. i costi generati dalla sorveglianza degli organismi di autodisciplina che non possono essere attribuiti a nessun organismo di autodisciplina in particolare.

**Art. 7** Tassa di base

<sup>1</sup> La tassa di base copre il 25 per cento dei costi secondo l'articolo 6.

<sup>2</sup> Essa è suddivisa in parti uguali tra tutti gli organismi di autodisciplina.

**Art. 8** Tassa aggiuntiva

<sup>1</sup> La tassa aggiuntiva copre il 75 per cento dei costi secondo l'articolo 6.

<sup>2</sup> Sono determinanti per il calcolo della tassa aggiuntiva dovuta dall'organismo di autodisciplina:

- a. il numero di intermediari finanziari a esso affiliati;
- b. il suo ricavo lordo.

**Art. 9** Numero di intermediari finanziari affiliati

Il numero di intermediari finanziari affiliati a un organismo di autodisciplina è determinato il 31 dicembre dell'anno di calcolo.

**Art. 10** Ricavo lordo

<sup>1</sup> Il ricavo lordo comprende tutte le entrate da forniture e prestazioni secondo l'articolo 663 del Codice delle obbligazioni<sup>2</sup>, dedotto il ricavo:

- a. dai corsi di formazione offerti dagli organismi di autodisciplina; e
- b. dalle revisioni ai sensi della legge sul riciclaggio di denaro, quando la revisione dell'intermediario finanziario affiliato all'organismo di autodisciplina è affidata a una società di revisione esterna e fatturata tramite l'organismo di autodisciplina.

<sup>2</sup> È determinante il risultato ottenuto all'ultima chiusura dei conti dell'anno precedente l'anno di tassazione. Per gli organismi di autodisciplina che sono stati riconosciuti nel corso dell'anno di tassazione, è determinante la prima chiusura dei conti.

<sup>3</sup> Per gli organismi di autodisciplina che non tengono una contabilità separata concernente la loro attività quale organismo di autodisciplina, per il calcolo della tassa di sorveglianza è determinante l'onere lordo invece del ricavo lordo.

**Art. 11** Calcolo

La tassa aggiuntiva è calcolata secondo la formula seguente:

$$\text{Tassa aggiuntiva} = \left( \frac{Fi}{\Sigma FiSRO} \cdot \frac{3}{4} \right) + \left( \frac{Be}{\Sigma BeSRO} \cdot \frac{1}{4} \right)$$

Fi: Numero di intermediari finanziari affiliati all'organismo di autodisciplina

$\Sigma FiSRO$ : Somma di tutti gli intermediari finanziari affiliati a qualsiasi organismo di autodisciplina

Be: Ricavo lordo dell'organismo di autodisciplina

$\Sigma BeSRO$ : Somma dei ricavi lordi di tutti gli organismi di autodisciplina

**Sezione 3:**  
**Intermediari finanziari direttamente sottoposti all'Autorità di controllo**

**Art. 12** Principio

I costi attribuiti agli intermediari finanziari direttamente sottoposti all'Autorità di controllo comprendono:

- a. la parte dei costi di funzionamento generale secondo l'articolo 5; e
- b. i costi generati dalla sorveglianza degli intermediari finanziari direttamente sottoposti all'Autorità di controllo che non possono essere attribuiti a nessun intermediario finanziario in particolare.

**Art. 13** Tassa di base

L'ammontare della tassa di base dipende dal ricavo lordo dell'intermediario finanziario. Ammonta a:

- a. 500 franchi per un ricavo lordo inferiore o uguale a 20 000 franchi;
- b. 1000 franchi per un ricavo lordo che va da 20 001 a 500 000 franchi;
- c. 2500 franchi per un ricavo lordo che va da 500 001 a 5 milioni di franchi;
- d. 5000 franchi per un ricavo lordo superiore ai 5 milioni di franchi.

**Art. 14** Ricavo lordo

<sup>1</sup> Il ricavo lordo è definito conformemente all'articolo 3 lettera b dell'ordinanza dell'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro del 20 agosto 2002<sup>3</sup> sull'esercizio a titolo professionale dell'attività di intermediazione finanziaria nel settore non-bancario (OAP-LRD).

<sup>2</sup> Il ricavo lordo delle imprese commerciali è definito conformemente all'articolo 4 capoverso 2 OAP-LRD.

<sup>3</sup> RS 955.20

**Art. 15** Tassa aggiuntiva

<sup>1</sup> La tassa aggiuntiva copre i costi definiti all'articolo 12 che non sono coperti dalla tassa base.

<sup>2</sup> Sono determinanti per il calcolo della tassa aggiuntiva dovuta da ogni intermediario finanziario direttamente sottoposto all'Autorità di controllo:

- a. il ricavo lordo dell'intermediario finanziario;
- b. il numero dei suoi collaboratori che esercitano un'attività soggetta alla legge sul riciclaggio di denaro (collaboratori LRD);
- c. il numero delle sue relazioni d'affari continue secondo l'articolo 3 lettera d OAP-LRD<sup>4</sup>.

<sup>3</sup> Gli intermediari finanziari il cui ricavo lordo non supera i 20 000 franchi non pagano la tassa aggiuntiva.

**Art. 16** Principi di calcolo e valori medi

<sup>1</sup> Il numero di collaboratori LRD e il numero delle relazioni d'affari continue sono determinati il 31 dicembre dell'anno di calcolo.

<sup>2</sup> È determinante il risultato ottenuto all'ultima chiusura dei conti dell'anno precedente l'anno di tassazione. Per gli intermediari finanziari direttamente sottoposti all'Autorità di controllo che hanno ottenuto l'autorizzazione nel corso dell'anno di tassazione, è determinante la prima chiusura dei conti.

<sup>3</sup> Per i tre elementi di calcolo di cui all'articolo 15 capoverso 2 sono applicabili i valori medi seguenti:

- a. ricavo lordo:
  1. 250 000 franchi per un ricavo lordo inferiore o uguale a 500 000 franchi,
  2. 2,75 milioni di franchi per un ricavo lordo che va da 500 001 a 5 milioni di franchi,
  3. 10 milioni di franchi per un ricavo lordo superiore a 5 milioni di franchi;
- b. collaboratori LRD:
  1. 3 per un numero di collaboratori LRD che va da 1 a 5,
  2. 28 per un numero di collaboratori LRD che va da 6 a 50,
  3. 100 per un numero di collaboratori LRD superiore a 50;
- c. relazioni d'affari continue:
  1. 25 per un numero di relazioni d'affari continue inferiore o uguale a 50,
  2. 275 per un numero di relazioni d'affari continue che va da 51 a 500,
  3. 1 000 per un numero di relazioni d'affari continue superiore a 500.

<sup>4</sup> RS 955.20

#### **Art. 17**            Calcolo

La tassa aggiuntiva è calcolata secondo la formula seguente:

$$\text{Tassa aggiuntiva} = \left( \text{Befi} \cdot \frac{K}{\Sigma \text{Be}} \cdot \frac{1}{2} \right) + \left( \text{GwGMfi} \cdot \frac{K}{\Sigma \text{GwGM}} \cdot \frac{1}{4} \right) + \left( \text{dGfi} \cdot \frac{K}{\Sigma \text{dG}} \cdot \frac{1}{4} \right)$$

Befi:        valore medio del ricavo lordo del intermediario finanziario  
K:         costi secondo l'articolo 15  
ΣBe:       somma dei valori medi dei ricavi lordi di tutti gli intermediari finanziari  
GwGMfi:    valore medio del numero di collaboratori LRD dell'intermediario finanziario  
ΣGwGM:    somma dei valori medi del numero di collaboratori LRD di tutti gli intermediari finanziari  
dGfi:       valore medio del numero di relazioni d'affari continue dell'intermediario finanziario  
ΣdG:       somma dei valori medi del numero di relazioni d'affari continue di tutti gli intermediari finanziari

#### **Sezione 4: Procedura**

##### **Art. 18**            Obbligo di fornire le indicazioni necessarie

<sup>1</sup> Ogni organismo di autodisciplina è tenuto a fornire all'Autorità di controllo le indicazioni necessarie per la riscossione della tassa, segnatamente il numero di intermediari finanziari che gli sono affiliati e l'ammontare del suo ricavo lordo o dei suoi oneri lordi. Tali indicazioni devono essere fornite una volta all'anno, al più tardi alla fine del mese di giugno dell'anno di tassazione.

<sup>2</sup> Ogni intermediario finanziario direttamente sottoposto all'Autorità di controllo è tenuto a fornire a quest'ultima le indicazioni necessarie per la riscossione della tassa, segnatamente il numero di collaboratori LRD che impiega, il numero di relazioni d'affari continue che intrattiene e l'ammontare del suo ricavo lordo. Tali indicazioni devono essere fornite una volta all'anno, al più tardi alla fine del mese di giugno dell'anno di tassazione.

<sup>3</sup> Le indicazioni fornite devono essere conformi alla realtà.

<sup>4</sup> Se le indicazioni richieste non sono fornite o non sono conformi alla realtà, l'Autorità di controllo fissa l'ammontare della tassa valutando la situazione concreta. A tale scopo l'autorità può procurarsi le indicazioni necessarie nel quadro di una revisione o prendere in considerazione i dati derivanti dalla sua esperienza.

##### **Art. 19**            Decisione

<sup>1</sup> Per ogni assoggettato l'Autorità di controllo emana una decisione che fissa l'ammontare della tassa.

<sup>2</sup> La procedura si attiene alle disposizioni dell'organizzazione giudiziaria federale.

**Art. 20** Esigibilità e prescrizione

Si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004<sup>5</sup> sugli emolumenti (OgeEm) concernenti l'esigibilità, il differimento, la riduzione e il condono della tassa nonché la prescrizione del credito.

**Capitolo 2: Emolumenti**

**Art. 21** Principio

L'Autorità di controllo percepisce emolumenti per le prestazioni fornite e per le decisioni prese nell'ambito della legge sul riciclaggio di denaro.

**Art. 22** Ordinanza generale sugli emolumenti

Se la presente ordinanza non prevede regolamentazioni speciali, si applicano le disposizioni dell'OgeEm<sup>6</sup>.

**Art. 23** Calcolo degli emolumenti

<sup>1</sup> L'emolumento è calcolato in funzione del dispendio di tempo e ammonta a 140–300 franchi l'ora.

<sup>2</sup> Entro questi limiti, l'emolumento è determinato in funzione della classe salariale dell'impiegato che svolge la prestazione e dell'interesse della persona assoggettata.

<sup>3</sup> Il Dipartimento federale delle finanze può adeguare annualmente le aliquote degli emolumenti al rincaro.

**Art. 24** Estratti dal registro tenuto dall'Autorità di controllo

<sup>1</sup> L'Autorità di controllo percepisce un emolumento di 40 franchi per il rilascio di un estratto scritto dal suo registro.

<sup>2</sup> Il Dipartimento federale delle finanze può adeguare annualmente le aliquote degli emolumenti al rincaro.

**Art. 25** Supplemento

Se, a richiesta, la prestazione o la decisione è effettuata o emanata d'urgenza o fuori delle normali ore di lavoro l'Autorità di controllo può riscuotere un supplemento che può ammontare fino al 50 per cento dell'emolumento.

<sup>5</sup> RS 172.041.1

<sup>6</sup> RS 172.041.1

### **Capitolo 3: Disposizioni finali**

**Art. 26**           Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 16 marzo 1998<sup>7</sup> sulle tasse dell'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro è abrogata.

**Art. 27**           Disposizioni transitorie

La tassa di sorveglianza secondo la presente ordinanza è percepita per la prima volta presso gli organismi di autodisciplina e gli intermediari finanziari direttamente sottoposti all'Autorità di controllo per l'anno di tassazione 2006 sulla base dell'esercizio 2005.

**Art. 28**           Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.

...                   In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

<sup>7</sup> RS 955.22